



COMUNE di VALLEDOLMO

PROV. di PALERMO

*REGOLAMENTO COMUNALE PER
LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA
POTABILE AI PRIVATI*

**APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N° 22
DEL 24/05/2011.**

**CONTENENTE LE MODIFICHE APPROVATE
CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N°17 DEL 24/06/2013, ESECUTIVA IL 17/09/2013.**

REGOLAMENTO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Il servizio di distribuzione dell'acqua potabile è assunto dal Comune in economia.

ART.2

L'acqua potabile è concessa per i seguenti usi e consumi.

- 1) Ad uso abitativo nel centro abitato e nelle zone di espansione di P.R.G.;
- 2) Ad uso artigiano-industriale nelle zone classificate tali e negli esercizi per impianti artigianali e/o commerciali ed attività produttive in genere, anche all'interno del centro urbano;
- 3) Ad uso **diverso dalla residenza anagrafica** se la richiesta di utenza è avanzata da persone non residenti, ma a condizione che vi sia una concessione o una domanda di sanatoria edilizia in regola con il pagamento dell'oblazione e nell'ambito della disponibilità idrica;
- 4) In casi di estrema necessità e nell'ambito della disponibilità idrica, per gli esercizi di pubblica utilità (panifici, scuole, bar, ristoranti, comunità, uffici pubblici, ambulatori e locali pubblici in genere) il Comune fornirà l'acqua necessaria a coprire la crisi del momento a mezzo dell'autobotte;
- 5) Nelle zone situate nella parte del centro abitato, sprovviste di allacciamenti idrici in quanto la pressione dal serbatoio comunale sarebbe insufficiente, il Comune provvederà con il proprio mezzo all'approvvigionamento idrico delle famiglie che vi abitano fino a quando non si provvederà ai necessari allacciamenti;

MODALITA'

Nelle zone sprovviste di condotta idrica principale l'utente provvederà a proprie spese all'allacciamento nella più vicina condotta e comunque nel punto indicato dall'U.T.C., il quale sovrintenderà i lavori di cui sopra.

Nelle zone di cui al paragrafo precedente l'utente per l'allacciamento della condotta idrica principale deve usare un tubo di adeguata sezione su indicazione dell'U.T.C., tale tubo una volta messo in opera diventerà di proprietà comunale ed allo stesso potranno allacciarsi successivi utenti che nulla abbia a pretendere come risarcimento il primo utente.

Nei casi di necessità ed in relazione alla disponibilità idrica, su richiesta, anche verbale dei cittadini, può essere disposta la fornitura di acqua ad uso domestico e/o zootecnico (per un numero di metri cubi necessari alla caseificazione e al mantenimento dell'igiene, relativamente alla mungitura, conservazione e commercializzazione del latte, destinati a tutti gli allevatori Valledolmesi, i cui allevamenti ricadono sia nel territorio del Comune, sia fuori territorio), da prelevarsi sotto la costante vigilanza del personale comunale, in una presa, munita di misuratore, predisposta in una zona ben determinata, sulla base dei criteri:

- a) prelievo con autocisterna del Comune (nel caso in cui le attrezzature comunali siano igienicamente conformi alle vigenti disposizioni di legge):

l'utente dovrà esibire all'atto della fornitura dell'acqua, ricevuta di versamento in conto corrente postale, intestato alla Tesoreria del Comune di una somma corrispondente alla quantità di acqua fornita, determinata annualmente sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 6;

b) Prelievo con autocisterna privata:

L'utente o chi per esso, dovrà fornire copia del documento comprovante che il contenitore possiede tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia igienico-sanitario e dovrà esibire anche la ricevuta del versamento in conto corrente postale, intestato alla Tesoreria del Comune, di una somma corrispondente alla quantità di acqua prelevata, determinata annualmente sulla base dei criteri di cui al successivo articolo 6, con esclusione dei costi afferenti l'autocisterna ed il personale impiegato;

In caso di accertati motivi di urgenza o impedimenti vari, in deroga a quanto riportato, il funzionario responsabile può autorizzare il versamento anche in data successiva alla consegna dell'acqua.

Delle cessioni di cui ai precedenti commi, l'Ufficio emetterà regolare fattura nei termini e modi di legge.

Il Comune si riserva in qualsiasi momento di sospendere l'erogazione dell'acqua agli utenti di cui ai punti 3 e 5 in caso di insufficienza delle risorse idriche a suo insindacabile giudizio e senza che l'utente abbia a pretendere alcun risarcimento se è in possesso di regolare contratto.

ART. 2 BIS

L'acqua può essere distribuita ad uso diverso di quanto previsto dall'art. 2, purchè destinata ad essere utilizzata a beneficio di unità abitative o loro autonome pertinenze o magazzini, per le esigenze strettamente necessarie alle persone che vi dimorano in via continuativa o occasionale.

L'erogazione è subordinata ai limiti delle possibilità tecniche dell'impianto.

ART. 3 **DOMANDE DI CONCESSIONE**

La concessione di acqua potabile si fa con regolare contratto ai proprietari degli stabili, ovvero all'affittuario, al comodatario, all'acquirente, agli eredi o altro subentrante.

Gli utenti debbono assumere gli obblighi di cui al presente regolamento.

L'amministrazione si riserva peraltro di non accogliere quelle domande di concessione che, a suo giudizio, presentassero qualche inconveniente di carattere tecnico ed economico. Si riserva inoltre di revocare quelle già accordate qualora circostanze eccezionali o ragioni tecniche lo richiedessero.

ART.4

La concessione dell'acqua potabile viene fornita a misura, mediante contatore, con esclusione di qualsiasi quantitativo minimo, pertanto, l'utente pagherà solo ed esclusivamente la quantità erogata.

ART.5

La richiesta di concessione dell'acqua deve essere formulata per iscritto al Sindaco, allegando la documentazione eventualmente richiesta dal Funzionario delegato.

ART.6

Il prezzo dell'acqua sarà annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, conformemente alle direttive di legge emanate in materia, tenendo conto del costo complessivo di gestione, il

quale deve comunque comprendere gli oneri diretti ed indiretti di personale, le spese per acquisto di beni e servizi e le quote di ammortamento degli impianti e delle attrezzature. Ai fini della copertura dei costi complessivi di gestione nelle percentuali previste per legge, si fa riferimento ai dati di competenza, comprovati da documentazioni ufficiali, mentre per le quote di ammortamento, fino all'entrata in vigore delle regole dettate dal Decreto Legislativo 25/Febrero/1995, n° 77 e successive modifiche, si applicano i coefficienti indicati nel Decreto del Ministero delle Finanze in data 31/Ottobre/1988 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

ART. 7 **SPESE DI IMPIANTO**

Per ogni concessione richiesta ed accordata in qualsiasi località già provvista di regolare condotta, l'utente dovrà versare al Comune una somma a fondo perduto, a titolo di "indennità di acquedotto". Tale somma sarà determinata annualmente dalla Giunta Municipale in sede di determinazione delle tariffe. L'impianto per l'allacciamento alla condotta comunale sarà eseguito dall'utente sotto le direttive e la sorveglianza del Comune.

ART. 8 **CONTATORI**

Gli apparecchi di misura sono approntati e collocati a cura dell'utente secondo le caratteristiche indicate dal Comune. Tale apparecchio con relativo condotto di arrivo, pozzetto, nicchia, sportello, chiavetta di arresto dell'acqua e chiavi, sono collocati nel punto che il Comune ritiene più adatto e possibilmente all'esterno dello stabile. Il Funzionario Responsabile della gestione del servizio, in caso di particolari situazioni, non prevedibili nel presente Regolamento ed allo scopo di venire incontro alle esigenze di ogni singolo nucleo familiare, sentito il parere dell'Ufficio Tecnico comunale, può autorizzare l'installazione del misuratore anche all'interno delle singole abitazioni. I contatori all'atto della loro posa in opera sono tutti tarati alla precisione con minima tolleranza del 2% in più ed in meno e vengono piombati con sigillo del Municipio. La manomissione del sigillo darà luogo ad ogni azione di legge. Se durante l'esercizio l'utente ritenesse che l'apparecchio non funzionasse regolarmente, ha il diritto a richiederne la prova all'ufficio tecnico che sarà concessa ed eseguita in qualsiasi momento sul posto ove è collocato il contatore stesso, ed in contraddittorio con l'utente, oppure con un suo rappresentante. Per questa richiesta l'utente eseguirà un versamento a titolo di deposito cauzionale. Tale somma sarà determinata annualmente dalla Giunta Municipale in sede di determinazione delle tariffe. Dopo l'esito della prova, qualora risultasse affermativa nella proporzione di oltre il 3% in più, l'Amministrazione autorizzerà, seduta stante, la sostituzione con un nuovo apparecchio, dopodiché avverrà una correzione del conto sulla quantità registrata nell'ultimo periodo di scadenza ed il ricorrente verrà rimborsato della somma versata, mentre se il contatore risultasse nei limiti di tolleranza fino al 3% in più la somma depositata verrà incamerata dal Comune.

ART. 9 **DURATA DELLA CONCESSIONE**

Le concessioni di acqua saranno fatte per la durata di un anno a decorrere dal primo gennaio oltre la frazione dell'anno in corso all'epoca della concessione in modo che scadano sempre il 31 Dicembre e si intendono tacitamente confermate di anno in anno fino a tanto che una delle

parti non disdica per iscritto il contratto almeno due mesi prima della scadenza è cioè entro il 31 Ottobre.

ART. 10 **VERIFICA DEL CONSUMO E PAGAMENTO DELL'ACQUA**

La lettura del consumo sarà effettuata dall'incaricato del Comune **due volte l'anno entro i mesi di Giugno la prima e Dicembre la seconda**. Di tale verifica sarà rilasciato apposito documento da consegnare, a mani del concessionario o suo incaricato, con spedizione del documento ai non residenti con spese a carico degli stessi.

Eventuali reclami dovranno essere presentati per iscritto entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuta lettura.

ART. 11

Dopo che le verifiche saranno ultimate, ogni singolo utente riceverà fattura dalla quale potrà rilevarsi: il consumo effettivo **due volte l'anno** e l'importo **suddiviso in due rate** da pagare. Non avvenendo il pagamento entro il termine stabilito, il Comune solleciterà il concessionario a mezzo di lettera raccomandata o con notifica a mezzo di personale dell'Ente, a provvedere al pagamento entro ulteriori 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali:

- a) si applicheranno gli interessi legali nella misura di legge;
- b) sarà richiesto il rimborso delle spese sostenute.

Decorsi infruttuosamente ulteriori 60 giorni si sospenderanno gli effetti del contratto stipulato con conseguenziale sospensione dell'erogazione dell'acqua che potrà essere ripristinata dopo il versamento di quanto dovuto e di un diritto fisso a titolo di rimborso spese da quantificarsi a cura della Giunta Comunale annualmente in sede di approvazione delle tariffe.

Si precisa che per fatture con importo inferiore a € 50,00 si emetterà rata unica.

ART. 11 BIS

In sede di recupero dei crediti vantati nei confronti di utenti del Servizio Idrico Integrato, il Funzionario Responsabile è autorizzato, su richiesta scritta dei singoli utenti, a concedere la rateizzazione del totale della somma dovuta **per ogni singola bolletta, con un massimo di tre rate per importo non inferiore ad € 100,00. Il pagamento delle somme rateizzate dovrà essere estinto entro sei mesi dal rilascio delle rate.**

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore, decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

In sede di recupero dei crediti vantati nei confronti di utenti del Servizio Idrico Integrato, la Giunta Municipale può, con autonomo provvedimento, prevedere altre agevolazioni nei casi di accertate gravi difficoltà a pagare.

ART. 12
CONTRATTO DI CONCESSIONE - CAMBIAMENTI E TRASFERIMENTI DI PROPRIETÀ'

Il contratto di concessione sarà firmato dal **Responsabile del Settore Economico-Finanziario** e dal Concessionario. Nel contratto sarà dichiarato l'uso a cui l'acqua deve servire e i principali obblighi rispettivi. Al momento della sottoscrizione del contratto dovranno pagarsi dal Concessionario le spese relative.

Nessuna nuova concessione potrà essere data agli utenti morosi, fino a quando questi non avranno pagato quanto dovuto.

Il cambiamento del proprietario o dell'intestatario non scioglie il contratto prima che siano arrivati i termini della sua durata, nè annulla gli obblighi del venditore o dell'intestatario uscente, salvo stipulazione di contratto con il nuovo richiedente.

Però il proprietario o l'intestatario che ottenne la concessione dovranno disdire la concessione stessa a termine dell'art. 9 del presente Regolamento, altrimenti questa si intende rinnovata tacitamente a loro carico. Così in caso di morte del concessionario, l'obbligo dovrà essere osservato dagli eredi.

A richiesta dell'erede è possibile chiedere il subentro nel contratto.

A richiesta di altro interessato (affittuario, comodatario, acquirente o altro subentrante) è possibile chiedere la voltura del preesistente contratto cui è titolare il dante causa.

Si distingue, pertanto, il subentro dalla voltura.

Si ha subentro nel contratto di fornitura nei casi in cui la legge consente la successione nel contratto. L'istituto del subentro è riservato al coniuge o altro erede, convivente alla data dell'evento costituente presupposto del subentro stesso. Il subentrante si assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario. Dovrà comunque provvedere alla stipula del nuovo contratto e al pagamento solo dell'imposta di bollo ad esso relativa.

Si ha voltura dell'utenza quando, in tutte le altre ipotesi diversi dal subentro, il titolare del contratto rescinde il contratto stesso e a lui succede un nuovo soggetto. Il nuovo soggetto che vuole continuare a usufruire del servizio di fornitura dell'acqua deve stipulare un nuovo contratto a suo nome ed è tenuto al pagamento dei bolli e dei diritti di voltura, questi ultimi da determinarsi annualmente dalla GM in sede di approvazione delle tariffe.

ART.13
SOSPENSIONE TEMPORANEA DEL SERVIZIO-RESPONSABILITÀ'

Il Concessionario non potrà pretendere nessun indennizzo per la temporanea sospensione del servizio derivante da necessità di lavoro o da casi di forza maggiore; Egli anzi è tenuto a dare immediato avviso al Comune delle interruzioni che possono verificarsi, onde possa provvedersi in merito il più sollecitamente possibile.

Il Comune poi non assume alcuna responsabilità ne verso il concessionario, ne verso i terzi, per i danni che potessero essere cagionati da fughe di acqua o da qualunque altra causa dipendente dalla concessione.

ART.14

L'utente è responsabile, in caso di eventuali guasti, manomissioni, furti etc. di quella parte di presa che è nella sua proprietà (intendendosi per proprietà quella parte di presa che va dal contatore all'interno dell'abitazione) e, se affittuario, di quella parte che si trova nello stabile a lui locato. Qualora si verificassero guasti e deficienze di qualsiasi genere sul tratto di condotta di proprietà comunale, l'utente ha il dovere di darne immediato avviso al Comune, il quale disporrà al più presto per i ripristini e le riparazioni del caso.

Nell'eventualità che il Comune, per causa di forza maggiore e comunque entro il termine di tre giorni dalla comunicazione scritta dell'avvenuto guasto alla rete idrica, non potesse intervenire, lo stesso utente, previa comunicazione scritta al Comune, potrà a sua cura e spese sotto il diretto controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, provvedere in merito. Le spese sostenute saranno rimborsate così come contabilizzate dall'U.T.C.

ART.15

Il Comune avrà sempre diritto ad ispezionare a mezzo dei suoi incaricati, anche senza preavviso ed in qualunque momento, nelle ore diurne gli impianti e gli apparecchi destinati all'adduzione e alla distribuzione dell'acqua negli stabili. In special modo dovrà essere lasciato libero l'accesso agli incaricati della lettura e della eventuale verifica del contatore.

ART. 16 **NORME IGIENICHE**

A) Le condotte adduttrici dell'acqua non dovranno avere alcun collegamento, né comunicazioni indirette con altre condutture d'acqua anche se potabile e tanto meno con condutture di scarico. In conseguenza è fatto obbligo all'utente di disporre appositi meccanismi diretti a garantire il deflusso dell'acqua in un solo senso e l'isolamento della rete di distribuzione degli utenti tra loro e fra essa e quello dell'acquedotto civico, in modo da eliminare il pericolo di ritorno nelle tubazioni di erogazione pubblica dell'acqua utilizzata da privati;

B) Ogni derivazione interna ed ogni rubinetto dovranno essere facilmente controllabili. Deve provvedersi a che risulti assolutamente impossibile che l'acqua di eventuali serbatoi, depositi, bacini e tinozze, anche nel caso di temporanee depressioni nella rete idrica urbana, possa tornare indietro nei tubi adduttori e nel sistema della tubazione. L'acqua deve essere consumata esclusivamente nel locale e per le finalità per cui viene fornita, con assoluta proibizione di derivarla in tutto o in parte al servizio di altri fabbricati o porzioni di essi eventualmente adibiti ad uso diverso di abitazione.

C) Le caldaie a vapore, gli impianti di riscaldamento, gli elevatori idraulici, le pompe a getto d'acqua e i motori, non potranno avere attacco diretto con tubi uniti ed alimentati dall'acquedotto.

D) In modo particolare, è assolutamente vietato di unire i tubi dell'acqua direttamente ai sifoni delle latrine. I tubi stessi dovranno sempre far capo ad un recipiente di scarico automatico od a mano;

E) Nel caso di eventuali infrazioni ad una qualsiasi delle norme sopra elencate, verrà disposta l'immediata chiusura della presa e l'utente, senza pregiudizio per l'ulteriore sanzione di legge, sarà tenuto al pagamento di una multa da € 26,00 a € 258,00 a giudizio dell'Amministrazione Comunale, sentito il Funzionario responsabile.

F) Il servizio di cui al presente Regolamento dovrà essere effettuato sotto la vigilanza del Funzionario responsabile, dell'U.T.C. e dell'idraulico comunale.

ART.17 **RISOLUZIONE DEI CONTRATTI**

Nei casi di fallimento le concessioni si intendono risolte. Così per i casi di distruzione dello stabile, per incendio e demolizione. Però in ogni caso il Comune deve essere risarcito dei danni di competenza dell'Amministrazione comunale.

ART.18 **ISPEZIONI DEGLI AGENTI MUNICIPALI**

Per effettuare e controllare le misure; dell'acqua e per constatare ed impedire le infrazioni ai patti stabiliti il Municipio si riserva di far procedere in qualunque ora del giorno, per opera dei suoi impiegati ed agenti, muniti di ordine scritto dal Funzionario responsabile ad ispezioni e verifiche di tutte le condutture esterne. Nel caso di ispezione e/o verifica all'impianto interno, sarà dato al concessionario preavviso di un giorno. In caso di rifiuto da parte dell'utente o di chi per esso, a permettere e facilitare tali ispezioni, saranno comminate le sanzioni previste nel punto "E" dell'articolo 16.

Il concessionario ha facoltà di presenziare a tali verifiche. Per il caso della visita all'impianto interno sarà dato al concessionario preavviso di un giorno.

E' proibito assolutamente ai concessionari, sotto qualsiasi titolo, di remunerare gli impiegati ed agenti del Municipio addetti al servizio dell'acqua potabile.

ART. 19

E' Funzionario responsabile della gestione del servizio il dipendente comunale, designato nei modi di legge, ad esaminare le richieste di concessione ed in particolare:

a)- cura l'istruttoria delle richieste ed esprime, sentito il parere consultivo dell'U.T.C., il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);

b)- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese le attività di controllo, verifiche, accertamenti e riscossioni anche coattive ed applica le sanzioni;

e)- compie ogni altra attività comunque disposta dal presente regolamento e/o dalle leggi vigenti in materia;

ART.20 **COSTRUZIONE-VERIFICA E MANUTENZIONE DELLE DIRAMAZIONI** **PRIVATE**

Il concessionario, per le condutture interne sceglierà il materiale da utilizzare, ma nessun nuovo impianto potrà essere messo in esercizio prima che lo stesso sia stato verificato dall'Ufficio.

I condotti per la distribuzione dell'acqua nei fabbricati dovranno essere realizzati con l'utilizzo di materiale conforme alla vigente normativa in materia di sicurezza e/o igiene e sanità ed agli stessi non si potrà mai apportare alcuna modificazione senza la preventiva comunicazione scritta al Comune.

Il concessionario non potrà mai apportare alcuna modificazione alle condutture interne senza averne, per iscritto, avvertito il Comune.

Anche i nuovi impianti dovranno riportare l'approvazione dell'Ufficio.

ART. 21
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Con l'entrata in vigore del presente atto vengono abrogate tutte le norme del vigente regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile ai privati.